VERBALE DI ACCORDO

Oggi 11 LUGLIO 2013, presso la sede di TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS di Modena sita in via Malavolti 6 si sono incontrati: la FIOM CGIL di Modena, la RSU e la TRELLEBORG che hanno concordato quanto segue:

Premesso che:

Lo scorso 5 dicembre 2012, a conclusione di un confronto che ha visto l'esclusione della Fiom Cgil dal tavolo di trattativa, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Fim Uilm Fismic e Ugl un testo contrattuale che recepisce gli Accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 al modello contrattuale e del 2012 sulla produttività.

La Fiom ritiene ciò una violazione delle regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto da Confindustria Cgil Cisl e Uil. La Fiom-Cgil e la RSU, con riferimento all'intesa del 5 dicembre 2012, ribadiscono che le erogazioni salariali con essa definite, sono da intendersi un anticipo degli aumenti salariali dovuti e quindi erogazioni salariali non derogabili ne modificabili nelle scadenze previste (in osservanza quantomeno parziale dei precetti di cui all'art. 36 della Costituzione e dei principi di non discriminazione).

A seguito del mandato ricevuto dall'assemblea dei lavoratori la Fiom Cgil e la RSU hanno richiesto di avviare il confronto in sede aziendale al fine di realizzare un accordo sulle normative applicabili in azienda, confermare il quadro di relazioni sindacali in essere e confermare la contrattazione aziendale fino ad oggi realizzata.

La FIOM e la RSU hanno dichiarato ultra attivo il CCNL del 20/01/2008 firmato da FEDERMECCANICA e FIM, FIOM, UILM, ai sensi dell'art. 2, sezione terza del predetto CCNL 20/01/2008.

Le Parti, in attesa della ricomposizione del quadro generale che porti ad una stipula del CCNL condiviso da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative e nel riconfermare integralmente il Contratto Aziendale del 30/7/2012 e allegati, convengono quanto segue:

- DIRITTI SINDACALI

Per rispettare la rappresentanza delle OO.SS. coerentemente con la volontà dei lavoratori, si conviene su un sistema di democrazia Sindacale integrata, che nella fase transitoria ed in attesa di un accordo nazionale o una legge in materia agirà su due capisaldi: le Rsu saranno elette esclusivamente col sistema proporzionale. Le Parti concordano di valutare solo le piattaforme e gli accordi validati dal voto dei lavoratori tutti.



09

) ki

Ju

SALARIO

Le erogazioni salariali previste dall'intesa del 5 dicembre 2012 sono da intendersi come anticipo in attesa della stipula del CCNL condiviso fra tutte le OO.SS. pertanto non saranno richieste ne concesse deroghe nelle decorrenze delle erogazioni salariali costituenti i minimi tabellari.

ORARIO

Eventuali cambiamenti d'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, verranno concordati con la Rsu.

Le parti, qualora si rendesse necessario, condividono l'impegno a salvaguardare i livelli occupazionali attraverso l'utilizzo di forme di riduzioni dell'orario di lavoro estendendo la pratica dei contratti di solidarietà.

MALATTIA

Ad integrazione del CCNL 2008 le parti condividono le seguenti modalità:

Conservazione del posto di lavoro

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:

a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti

b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti.

c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:

- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario.

- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa

pari o superiore a 91 giorni di calendario.

- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comporto prolungato è pari a:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario

b) per anzianità di servizio oltre 3 anni fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;

c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario

I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa, ove l'azienda risolva il rapporto di layoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento





completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostituiva del preavviso.

Trattamento economico

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una interazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore non in prova ha diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:

- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti.
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre anni a 6 anni compiuti.
- Alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.

Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.

I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.

MERCATO DEL LAVORO

Si conviene che,a parità di lavoro ed indipendentemente alla tipologia di cenl applicato, i lavoratori riceveranno lo stesso trattamento economico e salariale previsto in azienda

Letto, confermato e sottoscritto

SU TRELLEBORG

RELEBORG

org Scaling Solutions Italia S.p.

57121 LIVORNO

Partita IVA 00101800498